Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 162

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 15 giugno 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 GIUGNO 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 giugno 1982, n. **29.**

**Legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. Istruzioni per l'applicazione ai fini delle imposte sul reddito, IVA, registro, ipotecarie e catastali, INVIM.**

**(2911)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 15 GIUGNO 1982:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1982, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2980)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1982, n. 355.

**Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' autorizzata la spesa di L. 453.790.780 per rimborsare alla società SIP l'importo risultante dall'accertamento definitivo, relativo al traffico telefonico non addebitato agli utenti danneggiati dal terremoto dell'anno 1976 e residenti nei comuni indicati nell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il relativo onere graverà su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1982.

Alla spesa di cui al primo comma si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 275 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1982.

**Segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354, del 28 dicembre 1981, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984, per nominali lire 50 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1981 », nonché, quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° luglio 1982 a quella 1° gennaio 1984; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1981 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO E' ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . . . . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, . . . . . . . . . . - IL DIRETTORE GENERALE - V. PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . . . . (4ª SERIE) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apportare sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Al centro del corpo del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande, di colore verde, la leggenda « 18 % ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984. - 1. I TITOLI E LE RATE DI INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESÌ LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601. - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE E' QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO E' ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. E' PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° GENNAIO 1984. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « SERIE » ed al corrispondente « CAPITALE NOMINALE ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1982, a quello n. 4, di scadenza 1° gennaio 1984.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospeto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITA' AL (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° luglio 1982 al 1° gennaio 1984) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su di un rigo, la leggenda: « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 »; e, lungo il lato destro, l'altra « DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1981 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande, di colore verde, l'indicazione « 18 % ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% » e « DI SCADENZA 1° GENNAIO 1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza

1° gennaio 1984 e da un foglio contenente i compartimenti, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE E' ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . . . . . . . . . . . . ». (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° luglio 1982 a quello 1° gennaio 1984. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARA' EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO - E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione) « CON » ovvero « SENZA » DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI - ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO » prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE E' QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO E' ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

*a*) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) CON (ovvero) SENZA DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ».

*b*) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . . . . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI - ANNO CON (ovvero) SENZA DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ».

*c*) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984 occupa l'intero spazio della facciata;

*d*) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero) SENZA FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena

proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

*a*) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

*b*) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

*c*) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1984, occupa l'intero spazio della facciata;

*d*) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D) DEL TESTO UNICO 15 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1982
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 252

**(2953)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 giugno 1982.

**Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1498/82 relativo alla concessione di un aiuto allo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino romano ».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Viso il regolamento (CEE) n. 1498/82 della commissione dell'11 giugno 1982, relativo alla concessione di un aiuto allo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino romano »;

Vista la legge 13 maggio 1966 n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. compiti d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerato che è stato fissato dalla commissione C.E.E. il quantitativo massimo di 9.000 tonnellate di formaggio « pecorino romano » che può beneficiare dell'aiuto;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 1498/82;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1498/82 della commissione dell'11 giugno 1982 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano » per un quantitativo complessivo massimo di 9.000 tonnellate.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

In particolare gli interessati dopo aver provveduto ad immagazzinare il formaggio « Pecorino romano » devono tempestivamente inviare all'A.I.M.A., per via telegrafica ed all'ufficio provinciale dell'agricoltura territorialmente competente oppure ad altro ufficio a ciò designato dalle regioni, apposita comunicazione nella quale sia indicato il quantitativo di formaggio per il quale viene richiesto l'aiuto, il numero delle forme, nonché l'ubicazione del o/dei magazzini di ammasso.

Non appena i quantitativi comunicati all'A.I.M.A. secondo quanto disposto al comma precedente raggiungeranno il limite previsto all'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A., tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, provvederà a darne comuni-

cazione agli uffici provinciali competenti ed agli interessati che abbiano presentato richiesta successivamente al raggiungimento di tale limite.

Art. 3.

Qualora a seguito dei controlli previsti per la conclusione del contratto all'ammasso privato risulti che non è stato raggiunto il quantitativo massimo di cui all'art. 1 del presente decreto l'A.I.M.A. provvederà ad accogliere le richieste rimaste parzialmente o totalmente escluse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1982

*Il Ministro*: BARTOLOMEI

(2989)

---

DECRETO 12 giugno 1982.

**Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano » a decorrere dal 15 giugno 1982.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970 n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'AIMA nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che all'art. 9 prevede tra l'altro la possibilità in particolari circostanze di concedere aiuti all'ammasso privato dei formaggi da riporto;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971 e n. 1498/82 dell'11 giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati al formaggio Pecorino romano in relazione alle attuali perturbate condizioni di mercato del medesimo;

Visto il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 giugno 1982 concernente modalità di attuazione della normativa di cui al citato regolamento (CEE) n. 1498/82;

Considerato che il citato regolamento (CEE) 1498/82 è entrato in vigore il 15 giugno 1982 e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto entrato in ammasso a decorrere dal 15 giugno 1982;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio il tempestivo inizio dell'intervento in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'AIMA dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio Pecorino romano entrato in ammasso nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 1982 per un quantitativo complessivo di tonnellate 9.000.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il « Pecorino romano » così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di un'età di almeno 90 giorni, prodotto dopo il 31 ottobre 1981 e presentato in partite di almeno 2 tonnellate.

Per formaggio « Pecorino romano » di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg. 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature o focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) pasta:

*a*) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

*b*) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa.

3) aroma e sapore:

*a*) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

*b*) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio Pecorino romano si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a + 16°C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo — non inferiore a 60 giorni e non superiore a 121 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 1982 — da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'AIMA, al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità Economica Europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'AIMA è concluso con l'accettazione da parte dell'AIMA di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in ECU, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per l'uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso il giorno precedente quello di uscita del lotto medesimo dall'ammasso sotto contratto.

Art. 3.

In applicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 giugno 1982 nel quale è indicato in tonnellate 9.000 il quantitativo complessivo di Pecorino romano che — secondo le determinazioni della Comunità europee — può essere messo sotto contratto d'ammasso privato ai fini della corresponsione dell'aiuto previsto, le domande di contratto debbono essere rivolte all'AIMA - serv. V/2°, nella sua sede di via Palestro, 81, 00100 Roma, a mezzo di telegramma, esclusa ogni altra forma di trasmissione.

L'AIMA, sulla base di tali comunicazioni telegrafiche provvede a formare una graduatoria delle domande di contratto secondo l'ordine cronologico (giorno e orario) di trasmissione dei telegrammi, che saranno ritenuti validi soltanto se spediti dagli interessati in data successiva a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, comunque non prima del 15 giugno 1982. Analoghi telegrammi debbono essere inviati dagli stessi interessati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura — o altri uffici designati dagli assessorati regionali all'agricoltura — territorialmente competenti in relazione alla località in cui verrà conservato il formaggio in questione durante il periodo di durata dell'ammasso.

Ciascun telegramma — distinto per ogni magazzino di ammasso — deve contenere, oltre l'intendimento di procedere all'ammasso, le seguenti indicazioni:

*a*) numero delle forme e relativo peso in quintali del formaggio già immagazzinato;

*b*) località, indirizzo e relativa provincia dove si trova il magazzino in cui è e sarà conservato il formaggio per l'intera durata dell'ammasso;

*c*) data esatta entro la quale sono state ultimate le operazioni di ammasso, comunque non anteriore al 15 giugno 1982;

*d*) nominativo completo dell'interessato nonché lo indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni dell'AIMA o del predetto ispettorato o ufficio provinciale.

In relazione alla graduatoria formata, l'AIMA comunica a ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, i nominativi dei richiedenti e le rispettive quantità di Pecorino romano ammissibili alla conclusione di contratto di ammasso privato, entro il suddetto contingente di 9.000 tonnellate, mentre dà comunicazione ai restanti richiedenti dell'impossibilità di procedere alla conclusione di contratto di ammasso.

Detti ultimi richiedenti vengono peraltro tenuti in considerazione, secondo l'ordine di graduatoria, per eventuali successive autorizzazioni a concludere contratti di ammasso, qualora dopo il compimento delle operazioni di controllo del prodotto ammassato dai richiedenti ammessi, risultino disponibili quote di prodotto ammassabili nel limite del contingente sopra indicato.

Dopo il ricevimento delle comunicazioni dell'AIMA, ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, dà inizio alle operazioni di controllo del prodotto ammassato seguendo le modalità di cui al successivo art. 4, rispettando l'ordine di graduatoria.

Art. 4.

La conclusione del contratto di ammasso privato del Pecorino romano può essere richiesta, secondo le modalità di cui al precedente art. 3, da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga un'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per lo ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto per il quale l'AIMA comunica all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio, l'ammissione al contratto si intende entrato in ammasso sotto contratto con decorrenza dal giorno successivo a quello — indicato dall'ammassatore nel telegramma menzionato all'art. 3 — di ultimazione delle operazioni di immagazzinamento dell'intera partita ammassata, e per la quale deve intendersi che già sussistono tutti i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Tale decorrenza è modificata e fatta coincidere col giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di controllo e verbalizzazione di cui ai successivi commi quarto e sesto qualora dal controllo medesimo dovesse risultare ammassato o ammassabile, dopo riscontro dei requisiti, un numero di forme inferiore a quello indicato dall'ammassatore nella domanda telegrafica di contratto. Il peso da considerare nel contratto di ammasso e da riportare nella documentazione è quello rilevato al momento del controllo, ma non può superare quello indicato dall'ammassatore nella stessa domanda telegrafica.

Ai fini della conclusione del contratto d'ammasso privato, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio — ricevuta la comunicazione dell'AIMA di cui al precedente art. 3 — di propria iniziativa e d'intesa con l'ammassatore o suo rappresentante (munito di delega con firma autenticata da notaio o dal comune) provvede affinchè immediatamente siano eseguite — sotto il controllo del funzionario e di un esperto designato dal competente Assessorato regionale all'agricoltura — le operazioni di controllo, pesatura, apposizione di un marchio con inchiostro indelebile e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare ulteriori controlli della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

In concomitanza con dette operazioni l'ammassatore sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di Pecorino romano sotto contratto.

Di tali operazioni di controllo, pesatura, marchiatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme con il rispettivo quantitativo controllato, pesato, marchiato e sistemato. L'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato, che le forme di cui trattasi risultano di prima qualità, con un'età di almeno novanta giorni e prodotte dopo il 31 ottobre 1981.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore, due per le esigenze di cui al successivo art. 5, ed una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo, la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato/ufficio e la quinta è consegnata all'esperto.

Le spese per le prestazioni dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 5.

La documentazione per la conclusione del contratto di ammasso del formaggio Pecorino romano deve essere indirizzata all'AIMA serv. V/2° nella sua sede di Roma (c.a.p. 00100) via Palestro, 81 e presentata immediatamente, comunque non oltre trenta giorni dalla data di decorrenza dell'ammasso del prodotto, determinata ai sensi del precedente art. 4. L'arrivo della documentazione nel termine predetto è condizione inderogabile per l'accettazione dell'atto di sottomissione di cui all'art. 6.

La lettera con la quale l'ammassatore spedisce la documentazione all'AIMA deve essere distinta per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso e deve contenere le seguenti indicazioni:

*a*) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè, nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

*b*) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 16°C — che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

*c*) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse;

*d*) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

*e*) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

*f*) data e sottoscrizione della lettera.

La lettera deve essere corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; i non soggetti all'iscrizione invieranno dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa conformemente all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (dinanzi a notaio, o a funzionario incaricato dal sindaco);

certificato recente della cancelleria del tribunale civile, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicata nella domanda, unitamente a due copie della dichiarazione i cui al precedente art. 4, terzultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatte in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritte con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 6.

L'accettazione dell'atto di sottomissione da parte dell'AIMA è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza dell'atto medesimo e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 7.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal telegramma di cui all'art. 3 o dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno precedente quello — non eccedente il centoventunesimo dal predetto inizio né la data del 31 dicembre 1982 — della uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di Pecorino romano formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora alla data del 31 dicembre 1982 o allo scadere dell'anzidetto centoventunesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi sessantuno giorni di ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'AIMA — inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato/ufficio — di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o più lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (numero 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'AIMA mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato/ufficio, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

### Art. 8.

Durante il periodo di ammasso del Pecorino romano sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 4, quinto comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

*a*) alla data d'inizio del contratto, a registrare il carico delle quantità in numero e peso delle forme risultanti dal verbale di cui all'art. 4, sesto comma;

*b*) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, a registrare lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'AIMA ai sensi dell'art. 7;

2) a comunicare all'AIMA, a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata — relativi al controllo e verbale iniziale dell'ammasso — o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo, in relazione ai corrispondenti verbali di svincolo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 7, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, né sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'AIMA o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'AIMA stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

### Art. 9.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autorizzato dall'AIMA o allo scadere del centoventunesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dello ispettorato provinciale dell'agricoltura o Ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritto dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di Pecorino romano esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro Ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'AIMA; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata all'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto all'AIMA dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto il quantitativo di Pecorino romano costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

### Art. 10.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'AIMA che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1982

*Il Ministro-Presidente*: BARTOLOMEI

ALLEGATO

Modello di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

*per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio pecorino ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 1498/82.*

*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)* - *Serv. V/2°* - Via Palestro, 81 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nella qualità di . . . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . . . con sede in . . . . . . esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . . . . del . . . .

in relazione

alla propria domanda telegrafica in data . . . . ., indirizzata all'AIMA per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68 n. 508/71 e n. 1498/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto 12.6.82 AIMA della seguente partita di formaggio Pecorino romano introdotto in ammasso:

quintali . . . . (peso comunque non superiore a quello indicato nella domanda telegrafica);

forme complessive n. . . . . . .;

data . . . . . di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso compiute dal sottoscritto ammassatore;

data . . . . . del verbale redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dell'Ispettorato/Ufficio . . . . . . . di . . . . . che ha effettuato il controllo del prodotto ammassato;

magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione) . . . . . . .

Dichiara

sotto la propria responsabilità di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare la suddetta partita di formaggio, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito ad una temperatura massima di 16°C, per un periodo minimo di 61 giorni e massimo di 121 giorni a decorrere da (1) . . . . corrispondente al giorno successivo a quello dell'ultimazione delle operazioni d'entrata in ammasso;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, né sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'AIMA ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrato o uscito dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni telegrafiche all'AIMA dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante la durata del contratto d'ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte dei funzionari dell'AIMA e del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio a ciò designato, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. . . . , nonché del citato decreto.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (2) . . . . .

Data, . .

Firma dell'ammassatore . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese, specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto medesimo.

Firma dell'ammassatore .

(segue autenticazione delle firme) (3)

---

(1) La data corrisponde al giorno successivo a quello indicato nella domanda telegrafica se dal controllo dell'Ispettorato o altro ufficio risulti un numero di forme uguale a quello comunicato con la stessa domanda; se il numero di forme è inferiore la data corrisponde al giorno successivo al controllo dell'ispettorato o altro ufficio.

(2) Il contraente dichiari se il pagamento dovrà essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(3) Le firme devono essere autenticate da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

**(2990)**

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 marzo 1982.

**Autorizzazione all'Ente per la diffusione e l'incremento della nautica a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici di Palermo e di La Spezia e a rilasciare le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1975, con il quale l'Ente per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il verbale di assemblea dei soci dell'Ente per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, in data 20 aprile 1976, in occasione della quale fu deliberata la modifica della denominazione dell'ente in « Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin »;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1977, con cui l'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, è stato autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Vista la domanda in data 6 febbraio 1981 presentata dall'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, diretta ad ottenere l'autorizzazione a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici e a rilasciare, a coloro che abbiano frequentato i corsi e superato con esito positivo l'esame finale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto;

Viste le lettere n. 331/981/3 in data 24 giugno 1981 e n. 405/981/3 in data 14 settembre 1981, con le quali il predetto ente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, in armonia a quanto previsto dai sopra citati decreti ministeriali 10 gennaio 1977 e 14 gennaio 1978, precisando che intende gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici rispettivamente di Palermo e di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, con sede in Roma, via S. Damaso, 21, è autorizzato a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici di Palermo, via della Tonnara, 11, e di La Spezia, Fiumaretta di Ameglia (La Spezia), via Litoranea, 6, e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato i corsi e superato con esito positivo l'esame finale, le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela ed a motore utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica debbono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - Edin, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione

**sulle attività svolte presso i propri uffici periferici di Palermo e di La Spezia, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

p. *Il Ministro della marina mercantile*
PATRIARCA

*Il Ministro dei trasporti*
BALZAMO

**(2675)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 marzo 1982, n. **356.**

**Autorizzazione alla regione Piemonte ad accettare una donazione.**

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Piemonte viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in cento bronzi, ottantacinque quadri e quarantacinque tra ceramiche, porcellane, gessi e terracotte, del valore stimato complessivo di L. 108.800.000 circa, alla condizione che detti beni vengano dalla regione stessa custoditi ed ambientati nelle sale del Palazzo Lascaris in Torino (via Alfieri) e che quei beni eventualmente non ritenuti adatti allo scopo siano dalla regione medesima consegnati alle suore minime del suffragio di via S. Donato n. 31 Torino, disposta dalla sig.ra Luisa Sperati ved. Mezzalama con atto 28 aprile 1980, n. 67647/11280 di repertorio, a rogito dottor Italo Ferrero, notaio in Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 8

DECRETO 29 marzo 1982, n. **357.**

**Autorizzazione alla regione Basilicata ad acquistare alcuni immobili.**

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 130.000.000, il complesso immobiliare « Villa Nitti » sito in Maratea (Potenza), frazione Acquafredda, di proprietà della dott.ssa Filomena Nitti in Bovet e dei germani Mariano e Antonella Dolci, acquisto finalizzato alla costituzione di un centro regionale di beni culturali. Tale complesso è costituito da: *a*) un terreno (comprensorio) della superficie di mq 13.367 di cui mq 12.200 coltivati (p.c. 8466, particelle n. 80, 92, 93, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 91); in detto comprensorio sono ubicati i cespiti di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); *b*) una grande villa di notevole pregio storico ed architettonico costituita da 25 vani distribuiti su tre piani con ampio terrazzo (p.c. n. 695, foglio di mappa 6, particella 65) ed altre dotazioni; *c*) una casa colonica ad uso di abitazione composta di piano terra e primo piano, di vani 3,50 (p.c. 695, foglio di mappa 6, partic. 128); *d*) un ampio locale a piano terra destinato a magazzino e garage di mq. 35 (p.c. 695, foglio di mappa 6, partic. 129); *e*) una casa colonica per uso abitazione composta di piano terra e primo piano, distinta in catasto al foglio di mappa 6, partic. 127; *f*) due rustici destinati in origine rispettivamente a pollaio e porcile, non riportati in catasto, ubicati il primo nella particella 58 ed il secondo nella particella 72; *g*) una baracca in muratura per deposito di barche ed attrezzi non accatastata, ubicata su parte della particella 28 del foglio di mappa 6.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 6

DECRETO 29 marzo 1982, n. **358.**

**Autorizzazione alla regione Basilicata ad accettare una donazione.**

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Tricarico (Matera), consistente in un suolo edificatorio di mq 350 sito nello stesso comune, riportato al n. 6 della particella catastale 152 del foglio 65, per la costruzione di una palestra coperta al servizio del centro di formazione professionale di Tricarico ed, eventualmente, delle altre scuole.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 5

DECRETO 29 marzo 1982, n. **359.**

**Autorizzazione alla regione Piemonte a permutare alcuni immobili.**

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mnistri, la regione Piemonte viene autorizzata a permutare i terreni di proprietà regionale, facenti parte del complesso immobiliare denominato « Colonia Medail », della superficie di mq 1220 circa, siti in Bardonecchia (Torino), viale Vittoria n. 42, censiti al catasto dello stesso comune al foglio XXVI, mappali 555, 517 parte, 523 parte e 531 parte con i terreni di proprietà dei signori Orcel Francesco, Orcel Melania e Orcel Carlo, della superficie di mq 1220 circa, distinti a catasto dello stesso comune al foglio XXVI, mappali 556 e 506 parte, con conguaglio mediante versamento a favore della regione della somma di L. 10.000.000 corrispondente alla differenza di valore fra i terreni permutandi.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 7

DECRETO 29 marzo 1982, n. 360.
**Autorizzazione alla regione Basilicata ad accettare una eredità.**

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Basilicata viene autorizzata ad accettare, in via di sanatoria, l'eredità consistente in: 1) due immobili siti in Milano, via L. Guanella n. 37 della consistenza, rispettivamente, di mq 12 e 53 (partita catastale n. 163327, mappali 147/84 e 85); 2) due appartamenti siti nello stesso comune, il primo in via Marciano n. 9 di vani 4 (part. catastale n. 172005 mappa 358-297/2) ed il secondo in via S. Achilleo n. 5 di vani 6 (part. catastale 48168 mappa 358-270); 3) due appartamenti siti in Borghetto S. Spirito (Savona), via Prigliani, per complessivi 14 vani (part. catast. 3171, mappa 241/1-2-3-4); 4) un frutteto irriguo sito in Borghetto S. Spirito della superficie di are 5.40 (part. catast. 1544 mappa 241); 5) tre appartamenti siti in Rapolla (Potenza) il primo in via L. Di Muro n. 23 di 6 vani (partita catast. 987, mappa 370) il secondo in via Rampa Brescia n. 12/*a* di vani 1 (mappa 196/6) ed il terzo al n. 10 della stessa via di vani 2,50 (mappa 199/7); 6) un oliveto sito in Rapolla di are 0.18.14 (part. 178), alla condizione che i beni stessi siano destinati al miglioramento della sezione maternità ed infanzia di Rapolla (Potenza), disposta dai germani Teodora Carlotta e Vittorio Ricci con testamenti olografi rispettivamente dell'8 gennaio 1972 e del 2 marzo 1972, pubblicati in data 8 aprile 1974, n. 14358/5291 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Allegri, notaio in Pietra Ligure (Savona), registrati a Finale Ligure (Savona) in data 19 aprile 1974.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *giugno* 1982
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 4

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 1043/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1044/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1045/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1046/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1047/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1048/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1049/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1050/82 della commissione, del 4 maggio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 949/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio del 17 settembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 275 del 29 settembre 1981.

*Pubblicati nel n.* L 122 *del* 5 *maggio* 1982.

**(115/C)**

Regolamento (CEE) n. 1051/82 del Consiglio, del 4 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1052/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1053/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1054/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1055/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1056/82 della commissione, del 4 maggio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1057/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1058/82 della commissione, del 4 maggio 1982, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1059/82 della commissione, del 4 maggio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alle isole del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 1060/82 della commissione, del 4 maggio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1061/82 della commissione, del 4 maggio 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 1062/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per l'UEBL, la Danimarca, la Francia, la Grecia e l'Italia.

Regolamento (CEE) n. 1063/82 della commissione, del 5 maggio 1982, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi tra alcuni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1064/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1065/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1066/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1067/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1068/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1069/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1070/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 80 del 26 marzo 1982.

*Pubblicati nel n.* L 123 *del* 6 *maggio* 1982.

**(116/C)**

Regolamento (CEE) n. 1071/82 della commissione, del 5 maggio 1982, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

*Pubblicato nel n.* L 124 *del* 6 *maggio* 1982.

**(117/C)**

Regolamento (CEE) n. 1072/82 del Consiglio, del 4 maggio 1982, che proroga il dazio antidumping provvisorio sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 1073/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1074/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1075/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dello olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1076/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che modifica l'importo della restituzione alla esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1077/82 della commissione, del 28 aprile 1982, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1982.

Regolamento (CEE) n. 1078/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la seconda gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82.

Regolamento (CEE) n. 1079/82 della commissione, del 6 maggio 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1080/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1081/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la trentottesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 1082/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 1083/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1084/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1085/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1086/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1087/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1088/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 125 *del* 7 *maggio* 1982.

**(118/C)**

Regolamento (CEE) n. 1089/82 della commissione, del 6 maggio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 127 *del* 10 *maggio* 1982.

**(119/C)**

Regolamento (CEE) n. 1090/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1091/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1092/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1093/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1094/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1095/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1096/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1097/82 della commissione, del 7 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 953/82 della commissione, del 26 aprile 1982, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2901/81 che fissa gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 113 del 27 aprile 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1015/82 della commissione, del 30 aprile 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° maggio 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 118 del 1° maggio 1982.

*Pubblicati nel n.* L 126 *dell'8 maggio* 1982.

**(120/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di giurisprudenza*:

teoria generale del processo;
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di lettere e filosofia*:

italiano.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

*Facoltà di magistero*:

filosofia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

fisiopatologia e terapia del dolore.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

fisiologia generale;
petrografia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di giurisprudenza*:

economia politica.

*Facoltà di ingegneria*:

vettori e veicoli spaziali;
propagazione ed antenne;
complementi di costruzioni idrauliche;
complementi di elettronica applicata.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di farmacia*:

complementi di chimica farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia*:

numismatica greca e romana;
lingua e letteratura albanese;
letteratura italiana (R);
storia dell'arte contemporanea.

*Facoltà di magistero*:

lingua e letteratura tedesca.

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

urologia pediatrica;
genetica medica;
chimica biologica;
chimica biologica (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);
clinica odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);
anestesia generale e speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);
reumatologia;
parassitologia.

*Facoltà di scienze politiche*:

istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di giurisprudenza*:

istituzioni di diritto penale.

*Facoltà di magistero*:

psicologia del lavoro.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

*Facoltà di agraria*:

botanica generale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

*Facoltà di lettere e filosofia*:

storia dell'urbanistica e dell'architettura.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(2943)**

**Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze (rettifica).**

L'avviso di vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 29 maggio 1982, pagina 3941, è rettificato in storia dell'arte medioevale.

(2944)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoche d'ufficio di registrazion' di specialità medicinali**

Con decreti ministeriali 8 aprile 1982, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Jodin B/1 vit. » 6 fiale × 2,5 cc. registrata al n. 1652 in data 20 ottobre 1948 e 7 febbraio 1950 a nome della ditta Industria farmaceutica PH S.p.a., in Bologna (Decreto di revoca n. 6778/R);

« Weruxol » categoria 5 supposte da g 2,5 registrata al n. 5391/A in data 16 giugno 1958 e 20 febbraio 1960, a nome della ditta Asfer specialità farmaceutiche in Milano e poi ceduta alla ditta F.lli Pandiani in Merano (Bolzano) (Decreto di revoca n. 6779/R);

« Pomata Gim » pomata × g 30, registrata al n. 3055 in data 6 novembre 1954, a nome della ditta Farmaceutici Bottasso in Bologna (Decreto di revoca n. 6780/R);

« Valetogeno 12 » tipo semplice nelle confezioni flaconi g 200 e g 280 e delle relative categorie « Valetogeno Metiljodato » flacone sciroppo e 10 fiale × 2 cc. e « Valetogeno Metilferruginoso » flacone sciroppo e 10 fiale × 2 cc. registrate rispettivamente ai numeri 2337, 2337/A, 2337/B, 2337/C e 2337/D, in data 1° ottobre 1949 e 21 ottobre 1959 a nome della ditta Farmaco italiano Padil S.p.a. in Cormano (Milano) (Decreto di revoca n. 6781/R);

« Tuareg » 50 compresse, registrata al n. 17405 in data 9 agosto 1960 e 31 gennaio 1961 a nome della ditta Fimar - Specialità farmaceutiche in Milano (Decreto di revoca n. 6782/R);

« Yohimbina Spiegel » 10 compresse, registrata al n. 10820, in data 15 febbraio 1956, a nome della ditta La Commerciale Chimica S.r.l. in Milano (Decreto di revoca n. 6783/R);

« Riopress » 12, 20 e 100 compresse × mg 25, registrata al n. 17481, in data 18 giugno 1960 e 9 dicembre 1960, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale in Torino, e ceduta, successivamente, alle ditte Pharmaindustria S.r.l. in Calenzano (Firenze), A.F.I.S. del dott. Gualtiero Lucrezio in Calenzano (Firenze) e Face di Cavasotto Sergio e C. S.a.s. in Genova (Decreto di revoca n. 6784/R);

« Betofarber » serie fiale liofilizzate da 2 U.S.P., nella confezione 5 fiale liofilizzate da 2 U.S.P. + 5 fiale solventi × 2 cc., registrata al n. 797/1, in data 2 dicembre 1960, a nome della ditta Farber - Ref S.p.a. in Milano (Decreto di revoca n. 6785/R).

Con decreti ministeriali 20 aprile 1982, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Ligutens » 25 compresse, registrata al n. 17729, in data 12 luglio 1961, a nome della ditta Istituto biochimico ligure in Genova, e successivamente ceduta alla ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova (Decreto di revoca n. 6786/R);

« Lebisal » 10 fiale × cc. 1 uso pediatrico e delle relative serie 10 fiale × cc 1 di 1° grado, 10 fiale × 2 cc. di 2° grado e 10 fiale × 3 cc. di 3° grado, registrate rispettivamente ai numeri 1570, 1570/1, 1570/2 e 1570/3, in data 6 febbraio 1950 e 2 marzo 1964, a nome della ditta Siam in Milano (Decreto di revoca n. 6787/R);

« Lipoca D/2 » flacone da 200 cc. di emulsione, registrata al n. 13716 in data 26 agosto 1961, a nome della ditta Farmaceutici Ecobi in Genova e successivamente ceduta alla ditta LA.FA.RE., in Reggio Emilia (Decreto di revoca n. 6788/R);

« Otochin » flacone × g 20 gocce auricolari registrata al n. 2908, in data 22 maggio 1970, a nome della ditta Agips S.a.s. in Rapallo (Genova) (Decreto di revoca n. 6789/R).

(2786)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Autorizzazione alla società « Metodo S.a.s. di Gianluca Ponzellini - Società professionale per la consulenza organizzativa e la revisione aziendale », in Varese, ad esercitare attività di revisione.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 maggio 1982 ha autorizzato la società « Metodo S.a.s. di Gianluca Ponzellini - Società professionale per la consulenza organizzativa e la revisione aziendale », con sede legale in Varese, ad esercitare attività di revisione.

(2892)

**Conferma alla società « Fidiger-Coopers & Lybrand S.p.a. - Revisione e organizzazione aziendale », in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 maggio 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla « Compagnia italo-germanica di revisione e di organizzazione aziendale - S.p.a., - Fidiger », alla società « Fidiger - Coopers & Lybrand S.p.a. - Revisione e organizzazione aziendale », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

*(2893)*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro**

Con decreto 27 maggio 1982, n. 61156, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 6310, censito nel catasto dei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro al foglio 41, mappale 5, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Tagliamento non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2894)

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 mod. 25/A — Data: 20 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Credito artigiano, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 45. — Capitale: L. 2.380.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2958)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla ditta Cavel di Formia.**

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

**(2946)**

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 27 maggio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavorazione La Portabagagli a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ronca in data 29 settembre 1953, rep. n. 33431, reg. soc. n. 11049;

società cooperativa edilizia Cabor a r.l., in Bologna, costituita per rogito Arrigo Luca in data 14 giugno 1973, rep. n. 26333, reg. soc. n. 20188;

società cooperativa edilizia Edificatrice Giardino a r.l., in Imola (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 9 settembre 1958, rep. n. 4730/2001, reg. soc. n. 12743;

società cooperativa di consumo di Alseno a r.l., in Alseno (Piacenza), costituita per rogito Bovagnoli in data 18 febbraio 1900, rep. n. 24/4638, reg. soc. n. 101;

società cooperativa consumo Casa del Lavoratore a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 31 luglio 1945, rep. n. 8152/5546, reg. soc. n. 123;

società cooperativa di trasporto CO.ME.T. - Cooperativa Mezzogorese Trasporti a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 7 giugno 1977, rep. n. 104560, reg. soc. n. 4841;

società cooperativa mista Cooperativa Artistica Produzione Radiotelevisiva Forlivese a r.l., in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 22 febbraio 1978, rep. n. 25185, reg. soc. n. 7367;

società cooperativa edilizia C. Pavese a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 10 marzo 1974, rep. n. 5652;

società cooperativa edilizia I Mandorli a r.l., in Rocca S. Casciano (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 1° aprile 1975, reg. n. 5738, reg. soc. n. 6022;

società cooperativa edilizia Giardini a r.l., in Formigine (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 18 gennaio 1971, rep. n. 19676/6689, reg. soc. n. 6045;

società cooperativa mista «Consorzio fra lavanderie, tintorie, stirerie della provincia di Modena» a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 4 marzo 1963, rep. numero 9738/3636, reg. soc. n. 4395;

società cooperativa edilizia Pascolo Rosa a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 settembre 1963, rep. n. 49471, reg. soc. n. 2799;

società cooperativa edilizia La Fortezza a r.l., in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Giuliano Michele in data 31 marzo 1978, rep. n. 17785, reg. soc. n. 1703/78;

società cooperativa edilizia Lorium a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 30 giugno 1971, rep. n. 13672, reg. soc. n. 2843;

società cooperativa edilizia La Serra 75 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 10 aprile 1975, rep. n. 79853, reg. soc. n. 1847/75;

società cooperativa di produzione e lavorazione La Cristallina a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 22 febbraio 1973, rep. n. 24847, reg. soc. n. 1786/73;

società cooperativa edilizia Domus 20 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1972, rep. numero 138103, reg. soc. n. 5022/73;

società cooperativa edilizia Loreto Terza a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 20 maggio 1970, rep. n. 9068, reg. soc. n. 1397/70;

società cooperativa di produzione e lavorazione La Romana a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 28 luglio 1977, rep. n. 253141/6620, reg. soc. n. 3865/77;

società cooperativa edilizia The Funny Home a r.l., in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 26 febbraio 1971, rep. n. 5260, reg. soc. n. 804/71;

società cooperativa edilizia La Cupella a r.l., in Roma, costituita per rogito Cerasi in data 18 gennaio 1978, rep. n. 6860, reg. soc. n. 717/78;

società cooperativa edilizia Artis Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 2 dicembre 1976, rep. n. 46509, reg. soc. n. 129/77;

società cooperativa edilizia Virtus et Honor a r.l., in Roma, costituita per rogito Bruno Nicolò in data 18 novembre 1975, rep. n. 53027, reg. soc. n. 3888/75;

società cooperativa edilizia Tuscia Romana a r.l., in Roma, costituita per rogito Ostini in data 18 novembre 1976, rep. n. 1956, reg. soc. n. 4692/76;

società cooperativa edilizia Macau a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Butera in data 29 gennaio 1974, rep. n. 73/294, reg. soc. n. 1192/74;

società cooperativa mista Consorzio di Garanzia FIDI, via dell'Olmo a r.l., in Roma, costituita per rogito Giuliano Michele in data 5 maggio 1976, rep. n. 12162, reg. soc. n. 2566/76;

società cooperativa edilizia Casa Mia II a r.l., in Ostia-Lido-Roma, costituita per rogito De Angelis coadiutore di Loruzzi Caputi in data 20 settembre 1971, rep. n. 129213, reg. soc. n. 3406/71;

società cooperativa edilizia Sunkly a r.l., in Ostio-Lido-Roma, costituita per rogito Jemma in data 27 maggio 1975, rep. n. 17505, reg. soc. n. 1928/75;

società cooperativa edilizia Pestello Sei a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 24 giugno 1975, rep. n. 16528, reg. soc. n. 4425;

società cooperativa edilizia La Quercia a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 10 dicembre 1973, rep. n. 11452, reg. soc. n. 3833;

società cooperativa edilizia Bel Sito a r.l., in Latina, costituita per rogito Stipa in data 30 ottobre 1969, rep. n. 6165, reg. soc. n. 2486;

società cooperativa edilizia Bosco S. Antonio a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Orsini in data 24 aprile 1971, rep. n. 25958, reg. soc. n. 2950;

società cooperativa edilizia Sogno a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 4 febbraio 1976, rep. n. 101937, reg. soc. n. 4683;

società cooperativa edilizia Centrale a r.l., in Pontinia (Latina) costituita per rogito Pierantoni in data 11 novembre 1973, rep. n. 10977, reg. soc. n. 3749;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 19 maggio 1973, rep. n. 56, reg. soc. n. 3633;

società cooperativa edilizia La Croella a r.l., in Sonnino (Latina), costituita per rogito Orsini in data 1° settembre 1976, rep. n. 101958, reg. soc. n. 3899;

società cooperativa edilizia Quartara a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Orsini in data 15 dicembre 1970, rep. n. 22270, reg. soc. n. 2736;

società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 25 novembre 1973, rep. n. 29821, reg. soc. n. 1805;

società cooperativa edilizia Avel a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 28 marzo 1972, rep. n. 27032, reg. soc. n. 1567;

società cooperativa edilizia Monti Ernici a r.l., in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Maio in data 15 settembre 1971, rep. n. 41404, reg. soc. n. 1465;

società cooperativa edilizia Eden a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 30 settembre 1972, rep. n. 44842, reg. soc. n. 304/72;

società cooperativa agricola Ciociara a r.l., in Vallecorsa (Frosinone), costituita per rogito Misiti in data 7 aprile 1976, rep. n. 2245, reg. soc. n. 2146;

società cooperativa edilizia Dino Penazzato - A.C.L.I. - Casa a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 24 giugno 1975, rep. n. 35004, reg. soc. n. 1062;

società cooperativa edilizia Virgo Laurentana a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 30 maggio 1974, rep. n. 32855/13067, reg. soc. n. 976;

società cooperativa agricola Sommati a r.l., in Amatrice (Rieti), costituita per rogito Cicconetti in data 1° dicembre 1977, rep. n. 10, reg. soc. n. 1246;

società cooperativa agricola Armentari e Pastori a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 12 dicembre 1977, rep. n. 18491, reg. soc. n. 2876;

società cooperativa edilizia S. Carlo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 23 maggio 1973, rep. n. 20627, reg. soc. n. 2104.

**(2890)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Langosco Lomellina, Cornale, Irma, Morengo, Bressana Bottarone, Pioltello, Vedano Olona e Casorate Primo.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 7 aprile 1982, n. 16052: comune di Langosco Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 aprile 1980, n. 14);

deliberazione 7 aprile 1982, n. 16053: comune di Cornale (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 novembre 1977, n. 74);

deliberazione 14 aprile 1982, n. 16275: comune di Irma (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 dicembre 1978, n. 67);

deliberazione 20 aprile 1982, n. 16373: comune di Morengo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1979, n. 132);

deliberazione 7 aprile 1982, n. 16054: comune di Bressana Bottarone (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1979, n. 92 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 35; integrata in seguito a ordinanza istruttoria del C.R.C. sezione di Pavia, da deliberazione di giunta municipale 26 maggio 1980, n. 63, ratificata con deliberazione consiliare 27 agosto 1980, n. 44);

deliberazione 7 aprile 1982, n. 16055: comune di Pioltello (Milano) (piano adottato con deliberazione 22 aprile 1977, n. 62 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 gennaio 1979, n. 12; integrata con delibera di giunta municipale 10 settembre 1979, n. 391, ratificata con deliberazione consiliare 28 settembre 1979, n. 126);

deliberazione 14 aprile 1982, n. 16274: comune di Vedano Olona (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 marzo 1980, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 novembre 1980, n. 119, rettificata con delibera di giunta municipale 2 febbraio 1981, n. 39, ratificata con deliberazione consiliare 10 marzo 1981, n. 16);

deliberazione 20 aprile 1982, n. 16374: comune di Casorate Primo (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 28 marzo 1980, n. 34 e 22 aprile 1980, n. 53 e alle quali sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 gennaio 1981, n. 2).

**(2782)**

**Variante al programma di fabbricazione del comune di Mozzate**

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 marzo 1982, n. 1019/Urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Mozzate (Como). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

**(2483)**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di due immobili in comune catastale di Romagnano**

Con deliberazione 19 marzo 1982, n. 2316, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 901/2, 901/7 in partita tavolare 733, comune catastale Romagnano dal demanio al patrimonio provinciale.

**(2853)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Concorso pubblico, per titoli, a trentacinque posti di commesso nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26 quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a trentacinque posti di commesso in prova nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria del Ministero della sanità.

Di essi: venticinque posti sono riservati al personale del Ministero della sanità in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente dela Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati risultati idonei.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutte le sedi circoscrizionali sotto indicate per ciascuna regione, secondo l'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati alle sedi circoscrizionali secondo l'ordine di preferenza delle sedi espresse nella domanda di ammissione.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine di cui al presente bando.

I vincitori medesimi non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

I posti messi a concorso sono così distribuiti tra le seguenti regioni:

*Piemonte* (2 posti):

confine - Modane - ufficio veterinario 1 posto;
dogana interna - Torino - ufficio veterinario 1 posto.

*Valle d'Aosta* (1 posto):

confine - Pollein - ufficio veterinario 1 posto.

*Lombardia* (4 posti):

confine - Luino - ufficio veterinario 1 posto;
dogana interna - Milano - ufficio veterinario 2 posti;
aeroporto - Varese - ufficio di sanità 1 posto.

*Veneto* (3 posti):

porto - Venezia - ufficio veterinario 1 posto;
dogana interna - Verona - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Venezia - ufficio di sanità 1 posto.

*Friuli-Venezia Giulia* (4 posti):

confine - Pontebba - ufficio veterinario 1 posto;
confine - Prosecco - ufficio veterinario 1 posto;
porto - Trieste - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Trieste - ufficio di sanità 1 posto.

*Liguria* (3 posti):

porto - Genova - ufficio veterinario 1 posto;
confine - Ventimiglia - ufficio veterinario 1 posto;
marittima ed aerea - Genova - ufficio di sanità 1 posto.

*Emilia-Romagna* (2 posti):

dogana - Modena - ufficio veterinario 1 posto;
porto - Ravenna - ufficio veterinario 1 posto.

*Toscana* (2 posti):

porto - Livorno - ufficio veterinario 1 posto;
marittima - Livorno - ufficio di sanità 1 posto.

*Marche* (1 posto):

marittima ed aerea - Ancona - ufficio di sanità 1 posto.

*Abruzzo* (1 posto):

marittima ed aerea - Pescara - ufficio di sanità 1 posto.

*Lazio* (2 posti):

aeroporto - Fiumicino - ufficio veterinario 1 posto;
marittima - Civitavecchia - ufficio di sanità 1 posto.

*Puglia* (3 posti):

marittima ed aerea - Bari - ufficio di sanità 1 posto;
marittima ed aerea - Brindisi - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Taranto - ufficio di sanità 1 posto.

*Sicilia* (6 posti):

marittima ed aerea - Palermo - ufficio di sanità 1 posto;
marittima ed aerea - Catania - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Messina - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Siracusa - ufficio di sanità 1 posto;
marittima - Augusta - ufficio di sanità 1 posto;
marittima ed aerea - Trapani - ufficio di sanità 1 posto.

*Sardegna* (1 posto):

marittima ed aerea - Cagliari - ufficio di sanità 1 posto.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

*C*) Buona condotta.

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Idoneità fisica all'impiego.

*F*) Licenza elementare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II) nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta a norma delle vigenti disponsizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che si intendono far valere ai fini della formazione della graduatoria, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano verificarsi nella presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati formalmente regolari anche fiscalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (n. 5 del presente articolo) è escluso dalla valutazione.

Art. 4.

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

*A*) Certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

*B*) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*F*) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

*G*) Documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 6.

*Graduatoria del concorso*

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria del Ministero della sanità ed inquadrati nella seconda qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competerà lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1981

*Il Ministro*: ALTISSIMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1982
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 113

**(2935)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a undici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di agraria*:

cattedra di estimo rurale e contabilità posti 1

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di automatica . . » 1
istituto di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti . . . . . . . . » 1
istituto di meccanica applicata alle macchine . » 1

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

cattedra di anatomia topografica . . » 1
cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi » 1
cattedra di puericultura . . » 1
istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare » 1

*Facoltà di medicina veterinaria*:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . . . . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

cattedra di botanica . . » 1
istituto di fisica . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati.

Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere.

Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

**(2928)**

## Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di fisiologia umana . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di ingegneria*:

istituto di elettrotecnica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sottoindicato:

*Centro di calcolo* . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

**(2929)**

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Centro di calcolo* (interfacoltà) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

**(2931)**

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di ingegneria*:

cattedra di aerodinamica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(2932)**

## Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

quarta cattedra di patologia chirurgica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di patologia chirurgica (quarta cattedra), policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di lettere e filosofia*:

istituto di etnologia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di etnologia della facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

quinta cattedra neurologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quinta cattedra neurologica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantunesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(2933)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica, nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica.**

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa (indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982) avrà luogo il giorno 28 settembre 1982, in Firenze, presso la Scuola di sanità militare, via Costa S. Giorgio, 25, caserma Vittorio Veneto, con inizio alle ore 8.

**(2827)**


# GAZZETTA UFFICIALE

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |
| | Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| | *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| | *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centonove posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale di meccanografia, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi.**

Considerato l'elevato numero di domande complessivamente pervenute, non è stato possibile procedere, per motivi tecnico-organizzativi, alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a 109 posti di coadiutore meccanografo nelle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale di meccanografia, e dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo dei coadiutori meccanografi, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982.

*Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 24 *luglio* 1982.

**(2968)**

## REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN TORTONA

**Concorso ad un posto di primario della divisione lungodegenti presso gli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione lungodegenti presso gli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

**(422/S)**

## OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

**(428/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 160 del 12 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Regione Veneto - Unità sanitaria locale n.* 8, *in Vicenza*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di applicato.

*Automobile club Pisa, in Pisa*: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente e ad un posto di archivista dattilografo.

*Amministrazione istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII » ed OO.PP. annesse, in Bologna*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto alla segreteria.

*Azienda consorziale acquedotti Oltrepo Pavese, in Stradella*: Pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di operaio specializzato per la manutenzione impianti elettrici ed elettronici.



ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821620)